



**COMUNICATO UFFICIALE N.194/L  
DEL 19 MAGGIO 2009**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

194/383

**RAPPORTI ECONOMICI PER L'ANNO SPORTIVO 2009/2010 FRA LE SOCIETA'  
DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESIONISTICO ED I LORO TESSERATI**

Ai sensi della vigente normativa, nonché degli accordi raggiunti con le Associazioni di Categoria per quanto previsto dalla Legge 23/3/1981 n. 91. si trascrivono di seguito le norme relative ai rapporti economici tra società e tesserati per la stagione sportiva 2009/2010:

1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI

Compenso globale annuo lordo

I calciatori professionisti tesserati per società di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> divisione hanno diritto di percepire dalla società di appartenenza un compenso annuo lordo liberamente convenuto tra le parti, che non potrà essere inferiore alle seguenti misure:

1<sup>a</sup> DIVISIONE

- calciatore professionista	€	18.608,00
- calciatore in addestramento tecnico	€	8.590,00

2<sup>a</sup> DIVISIONE

- calciatore professionista	€	17.281,00
- calciatore in addestramento tecnico	€	7.252,00

## 2) TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLENATORI

Le società devono corrispondere agli allenatori un compenso globale annuo lordo non inferiore alle misure sotto indicate per ciascuna categoria:

### 1^ DIVISIONE

- allenatore prima squadra	€	19.693,00
- allenatore in seconda	€	7.703,00

### 2^ DIVISIONE

- allenatore prima squadra	€	16.050,00
- allenatore in seconda	€	7.061,00

I suddetti minimi non si applicano nei confronti degli allenatori delle squadre minori.

## 3) NORME GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti ai sensi di quanto previsto dai punti che precedono, si forniscono le seguenti istruzioni:

- a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto – tipo predisposti dalla Lega, d'intesa con le Associazioni di Categoria;
- b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata o da persona autorizzata a rappresentare ed a impegnare validamente la società ed al tesserato che svolge l'attività sportiva;
- c) i trattamenti economici per i vari settori di attività sportiva sono costituiti dai compensi previsti nei paragrafi precedenti e devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione “al netto” sarà nulla a tutti gli effetti;
- d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l'approvazione sono vietate e non trovano tutela nell'ordinamento federale;
- e) Nella compilazione dei contratti economici dei calciatori e degli allenatori deve essere curata l'esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di stipulazione;

## 4) FONDO INDENNITA' FINE CARRIERA

Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del “Fondo Indennità Fine Carriera” sono fissati, dal 1 gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, nella misura

194/385

complessiva del 7,50 % (di cui il 6,25% a carico delle società e l'1,25% a carico dei calciatori ed allenatori), nei limiti del massimale mensile di € 7.625,58.

Il calciatore o l'allenatore, con la firma del contratto economico, dà formale delega alla società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell'accordo economico.

**Pubblicato in Firenze il 19 Maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Dr.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli